



CITTÀ DI LECCE

Ripartizione _____

Deliberazione N. _____

Sezione _____

del _____

OGGETTO: *Art.58 del Decreto Legge n.112 del 25/06/2008 convertito in Legge n.133 del 06/08/2008 approvazione del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" anno 2014-2016 e contestuale variante allo strumento urbanistico generale.*

<p>Relazione dell'Ufficio</p>	<p style="text-align: center;">IL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p style="text-align: center;"><u>IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO</u></p> <p>Per quanto concerne la regolarità TECNICA esprime parere</p> <p>FAVOREVOLE</p> <p>.</p> <p>Lì, 10 ottobre 2014</p> <p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE</p>
<p>=====</p> <p>Visto della Ragioneria</p>	<p style="text-align: center;"><u>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</u></p> <p>Per quanto concerne la regolarità CONTABILE esprime parere.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Lì,</p> <p style="text-align: center;">IL DIRIGENTE</p>

ISTRUTTORIA:

L'art.58 del Decreto Legge del. 25/06/2008 convertito in legge 6 agosto 2008, n.133,avente per oggetto “ Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni,comuni ed enti locali riporta al 1 comma “ per procedere al riordino,gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni ed altri enti locali , ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua , redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici , i singoli beni immobili ricedenti nel territorio di competenza , non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali , suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissioni. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione”.

Tale adempimento, semplificando, quindi , le relative procedure, permette la automatica classificazione quale patrimonio disponibile dei beni riportati nell'elenco di cui sopra .

Preso atto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 340 del 16/12/2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell' art. 58,comma 2 , della legge n. 133 del 2008 , per contrasto con l'art.117 , terzo comma della Costituzione, escludendo da tale declaratoria solo la proposizione iniziale del comma 2; Per quest'ultimo aspetto la Regione Puglia , trattandosi di materia di propria competenza, ha emanato la legge n. 25 del 25 febbraio 2010 avente per oggetto “ **Norme in materia di Lavori Pubblici e disposizioni diverse**“, nella quale fra l'altro è prevista la nuova “ Disciplina del procedimento delle varianti di cui all'art.58 della legge 6 agosto 2008 n.133”. A tal proposito, al primo comma dell'art.17 viene stabilito che “ le deliberazioni dei consigli comunali dei comuni della Puglia di approvazione delle alienazioni e valorizzazioni ai sensi dell'art.58 del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 convertito con modifiche , dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 , costituiscono variante agli strumenti urbanistici generali.

In ottemperanza a quanto sopra previsto , si è provveduto ad una ricognizione dei beni immobili comunali , aventi i requisiti previsti dalla normativa de quo; individuando gli immobili di proprietà comunale da dismettere , redigendo apposito elenco costituente il Piano delle alienazioni 2014-2016.

Il Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, suddiviso in terreni ed edifici , riporta per ogni immobile individuato una serie di elementi identificativi e precisamente: ubicazione- attuale destinazione d'uso -eventuale variante proposta ai fini della valorizzazione-superfici di riferimento- estremi catastali- valore.

Il Piano , così come predisposto, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 652 del 17 settembre 2014 e successiva di integrazione ;

Per alcuni beni, per i quali erano state effettuate una o più procedure di vendita andate deserte ,il Consiglio Comunale, ritenendo comunque necessaria la vendita, ha già stabilito “di demandare al Dirigente del Settore Patrimonio di fissare, per gli immobili, la cui asta è andata deserta un nuovo incanto a prezzo ribassato facendo riferimento , in mancanza di norme regolamentari, a quanto previsto dall'art.591 cpc e precisamente di stabilire un prezzo inferiore di un quinto a quello precedente”, giusta deliberazione n°98 del 10 dicembre 2012;

Nel presente piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari sono stati altresì inseriti ,tra l'altro, gli immobili già presenti nel piano alienazioni 2013/2015 , approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 99 del 16 dicembre 2013, per i quali, a tutt'oggi, non sono state definite le procedure di alienazione e/o valorizzazione.

Nei termini stabiliti dal comma 3 del sopracitato art.58 del D.L. n. 112/ 2008 , convertito in Legge 133/2008 l'elenco sopracitato, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti dell'art.2664 c.c. nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene all'Agenzia del Territorio. Tale regolarizzazione amministrativa permette di ovviare ad alcune situazioni in cui non è stato possibile reperire l'atto di provenienza. L'approvazione dell'elenco in oggetto rientra nella competenza residuale della Giunta ai sensi dell'art.48, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, dal momento che ha valore meramente ricognitivo del patrimonio immobiliare esistente.

Il Responsabile del Procedimento
Geom Sergio De Salvatore

Il Sindaco, alla luce della relazione istruttoria, e tenuto conto della Deliberazione della Giunta Comunale n. 652 del 17 settembre 2014 e successiva di integrazione, esecutiva ai sensi di legge, propone al Consiglio Comunale l'adozione del presente provvedimento.

Ritenuto, pertanto di dover provvedere in tal senso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la Relazione dell'Assessore al Patrimonio

- **Visto** il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
 - **Visto** l'art.58 del Decreto Legge n.112 del 25/06/2008 convertito in Legge n.133 del 06/08/2008, avente per oggetto “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed enti locali”;
 - **Vista** la legge Regionale n.5 del 25.02.2010
 - **Visto** il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” allegato al presente atto;
 - **Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 98 del 10 dicembre 2012;
 - **Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 99 del 16 dicembre 2013;
 - **Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n° 652 del 17 settembre 2014 e successiva di integrazione ;
 - **Acquisiti** i pareri di regolarità tecnica del presente atto resi ai sensi dell'art.49 del D.Leg.vo 18.08.2000 n.267
 - **Visto** il parere della Commissione Consiliare, espresso in data
- A voti legalmente resi

DELIBERA

Per i motivi di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- **di approvare** il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” anno 2014/2016 ,disciplinato dall'art.58 del Decreto Legge n.112 del 25/06/2008 convertito in Legge n.133 del 06/08/2008 , allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale ;
- **di dare atto** che i beni immobili di proprietà del Comune di Lecce, riportati nel piano di cui al punto 1), non sono strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali o, pur indisponibili al momento, possono essere resi disponibili e valorizzabili o alienabili spostando le attuali funzioni in altri edifici anche da costruire in diversa localizzazione;
- **di dare atto** che per una parte degli immobili inseriti nell'elenco, ed ivi specificati è stata disposta una nuova destinazione urbanistica, ai sensi e per gli effetti dell'art.17-comma 1- L.R. 5 del 25.02.2010, in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale che costituirà variante allo strumento urbanistico generale;
- **di dare atto** che per una limitata parte degli immobili inseriti nell'elenco, ed ivi specificati, si ha necessità delle verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenze delle Province e delle Regioni,in quanto rientranti nell'ipotesi di cui all'art 17 comma 2 della legge regionale n.5/2010 e che per alcuni di essi è già stata approvata la relazione compatibilità urbanistica;
- **di dare atto** che per una parte di immobili ricadenti nell'ipotesi di cui al comma 2 del citato art.17 della legge regionale n.5/2010, sono già state attivate le procedure presso la Regione Puglia – settore urbanistico- finalizzate al controllo di compatibilità rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata ;
- **di confermare** per gli immobili” *la cui asta è andata deserta un nuovo incanto a prezzo ribassato facendo riferimento , in mancanza di norme regolamentari, a quanto previsto dall'art.591 cpc e precisamente di stabilire un prezzo inferiore di un quinto a quello precedente*”, il tutto così come già stabilito con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n° 98 del 10 dicembre 2012 ;
- **di dare atto** che l'elenco di cui al punto 1) sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Lecce ed ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di eventuali precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art.2644 c.c. nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene all'Agenzia del Territorio, ai sensi dell'art.58, comma 3 , Legge n.133/2008 ;
- **di dare atto** con riferimento ad ogni singolo bene da alienare , che gli stessi potranno subire delle modifiche in seguito all'eventuale mutamento catastale,urbanistico,ecc...;
- **di precisare** che il Dirigente del Settore Patrimonio provvederà a tutti i successivi adempimenti, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 ad eccezione delle procedure relative alla varianti urbanistiche che saranno di competenza del dirigente del settore pianificazione e sviluppo del territorio;